

Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

A tutti gli aspiranti  
che hanno prodotto istanza  
finalizzata ai contratti a tempo determinato per l'a.s.2022/23  
Alle OO.SS. Comparto scuola  
Al sito web

Oggetto: conferimento incarichi a tempo determinato. Chiarimenti.

In riferimento ai reclami pervenuti a quest'Ufficio in merito alle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato riferiti al turno n. 2 di nomina, si chiarisce che allo stesso hanno partecipato gli aspiranti in posizione successiva all'ultimo dei nominati nel primo turno di nomina per ogni graduatoria, secondo le preferenze indicate nell'istanza Polis.

Di conseguenza si precisa che al turno n.3 di nomina hanno partecipato gli aspiranti in posizione successiva all'ultimo dei nominati nel secondo turno di nomina per ogni graduatoria.

La piattaforma ministeriale applicherà tale meccanismo anche per i prossimi turni di nomina: essa è infatti programmata in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui all'O.M 112/2022.

Nello specifico si ricorda l'art.12, comma 10 che, testualmente, prevede che *"Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura"*.

Quest'Ufficio ritiene opportuno ricordare un altro punto fondamentale del richiamato art.12: al comma 4 si prevede che *"Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*.

Ciò significa che, qualora nell'istanza Polis l'aspirante non abbia indicato tutte le sedi disponibili o tipologia di posto (es. Coe nello stesso comune/coe in comuni diversi) tra le sue preferenze e -in occasione al proprio turno di nomina-non sia stato soddisfatto, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione, per il medesimo insegnamento, dell'incarico da Gae e Gps a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23.

Si precisa che la rinuncia di cui all'art. 12, comma 4, dell'OM 112/2022 fa permanere la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d'Istituto.

Infine, si ricorda la disciplina prevista dall'O.M. n. 112/2022 per ciò che riguarda il completamento di chi è stato destinatario di spezzoni orario: l'art. 12 comma 13 stabilisce espressamente che "L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario".

Con la presente nota si intende rispondere a quanti lamentano o lamenteranno una mancata individuazione da GPS in ragione di quanto sopra.

Distinti saluti.

La Dirigente  
Barbara Sardella  
Documento firmato  
Digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale  
e norme ad esse connesse.